



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Regolamento attività rumorose

| VAR. N. | ADOZIONE | APPROVAZIONE |
|---------|--|--|
| 1. | Delibera di Consiglio n.40 del 29/04/2016 | Delibera di Consiglio n.40 del 29/04/2016 |
| 2. | Delibera di Giunta n.94 del 22/09/2018 | |
| | | |
| | | |



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

SOMMARIO

1. Disposizioni Generali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 – Campo Di Applicazione

Art. 2 – Definizioni

2. Cantieri

Art. 3 - Generalità

Art. 4 – Criteri di Regolamentazione e Valori Limite in Deroga

Art. 5 – Procedure

Art. 6 – Casi Particolari

3. Attività Agricole

Art. 7 – Attività Agricole

4. Manifestazioni a Carattere Temporaneo

Art. 8 – Criteri di Regolamentazione e Valori Limite in Deroga

Art. 9 – Procedure

Art. 10 – Casi Particolari

5. Particolari Sorgenti Sonore

Art. 11 – Cannoncini Antistorno

6. Disposizioni Finali

Art. 12 – Misure e Controlli

Art. 13 – Limitazioni

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Procedure di Applicazione della Sanzione Amministrativa

ALLEGATO 1 – *Elenco dei siti ai sensi dell'art.8 comma 10*

ALLEGATO 2 – *Elenco manifestazioni storiche ai sensi dell'art.8 comma 10*

TABELLA 1 – *Tabella limiti fissati dalla normativa regionale (DGR 45/2002)*

TABELLA 2 – *Indicazione dei parametri relativi ad ogni sito di cui all'elenco dell'allegato 1*

TABELLA 3 – *Tabella limiti fissati dalla normativa regionale (DGR 45/2002)*



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Disposizioni Generali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995;
- Legge Regionale 09/05/2001 n.15 *"Disposizione in materia di inquinamento acustico"* (B.U.R.n.14 del 11/05/2001);
- Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n.45, *"Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività"* ai sensi dell'art.11, comma 1 della Legge Regionale 09/05/2001 n.15 (B.U.R.n.30 del 20/02/2002);
- D.P.C.M. 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- D.P.C.M. 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- D.M. 16/09/1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- Zonizzazione acustica, congiuntamente ai vigenti strumenti urbanistici edilizi comunali, adottata con Del.C.C.n.19 del 27/02/2003 e approvata con Del.C.C.n.91 del 22/12/2003, in vigore dal 31/03/2004, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale;
- D.Lgs. n.41 del 17/02/2017 *"Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;
- D.Lgs. n.42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Art.1 Campo Di Applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.6, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art.11 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" e tenuto conto degli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n.45 "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività (...)*", definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dal DPCM 14/11/1997, e dalla vigente classificazione acustica comunale del territorio, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che si prevede non possano rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa.

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di attività e/o sorgenti sonore:

- a) lavorazioni disturbanti e/o utilizzo di macchinari rumorosi nell'ambito di cantieri edili, stradali e assimilabili;
- b) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
- c) manifestazioni a carattere temporaneo, comprendendo fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: i concerti, gli spettacoli (anche in movimento), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sindacali, quelle di partito o di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, i circhi, le manifestazioni sportive;
- d) discoteche all'aperto;
- e) attività musicali temporanee svolte all'aperto a supporto dell'attività principale di pubblici esercizi e/o circoli privati;
- f) particolari sorgenti sonore, quali cannoncini antivolatili;

Lo svolgimento di attività temporanee rumorose o l'utilizzo di sorgenti non esplicitamente citate nel presente regolamento, ma riconducibili alle categorie sopra indicate, è soggetto alla medesima disciplina che si applica alle attività/sorgenti a cui possono essere assimilate.

Lo svolgimento di attività temporanee rumorose non classificabili in alcun modo nelle categorie disciplinate dal presente regolamento, qualora si preveda il superamento dei limiti acustici ordinari prescritti dalla vigente normativa, è consentito esclusivamente previo rilascio di deroga espressa ai limiti predetti.

Il regolamento non si applica:

- a) alle attività temporanee effettuate nel rispetto dei limiti acustici ordinari previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla vigente classificazione acustica comunale del territorio;
- b) alle attività rumorose non temporanee, il cui esercizio resta subordinato al rispetto dei limiti ordinari e delle procedure amministrative previste dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico;
- c) alle attività di individui che, nell'ambito di attività di natura privata, arrecano disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per attività temporanea rumorosa: qualsiasi attività, anche di natura non economica, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito e che, impiegando sorgenti di rumore di qualsiasi natura e/o effettuando operazioni rumorose, si prevede non possa rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa;
- per sito: luogo in cui si svolge l'attività temporanea rumorosa come definito dalle Schede puntuali di cui all'**Allegato 1**;
- per ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- per limiti temporali: il numero massimo di giorni/anno, la durata in ore e i limiti orari consentiti dal presente regolamento per lo svolgimento delle diverse attività temporanee rumorose considerate;
- per valori limite (o limiti) acustici in deroga: gli specifici limiti stabiliti dal presente regolamento per le diverse attività temporanee rumorose considerate, fissati in deroga ai limiti acustici di emissione, di immissione (assoluti e differenziali) e di qualità previsti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e dalla classificazione acustica comunale;
- per valori limite (o limiti) acustici ordinari: i limiti di emissione, immissione (assoluti e differenziali) e di qualità prescritti dal DPCM 14/11/1997 e dalla vigente classificazione acustica comunale del territorio.

Cantieri

Art.3 Generalità

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, compresi quelli attivati per interventi sul verde pubblico e privato, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno di tutti i cantieri, compresi quelli indicati nell'art. 6, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Art.4 Criteri di Regolamentazione e Valori Limite in Deroga

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e/o l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere, seghe circolari, gru, ecc.), qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è consentita:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- festivi, nessuna fascia oraria consentita.



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti, non dovrà mai essere superato il valore limite di 70 dB(A) LAeq riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi occupati. Ai cantieri ubicati all'interno dei fabbricati, ove siano presenti ambienti abitativi occupati, si applica il limite di 65 dB LAeq riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e/o l'impiego di macchinari rumorosi, salvo deroghe espresse concesse ai sensi dell'art. 5 comma 2, dovranno essere rispettati i valori limite di immissione assoluti individuati dalla classificazione acustica.

5. In nessun caso, fatto salvo quanto specificato all'art.13 comma 3 b), si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16.03.1998).

6. In tutti i casi contemplati dal presente regolamento (ivi compresi i cantieri indicati all'art.6), per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti e per garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività (es. installazione di schermi acustici fissi o mobili, incapsulaggi delle sorgenti, organizzazione spaziale e temporale del cantiere finalizzata a contenere le emissioni delle sorgenti e delle attività maggiormente rumorose e ad evitarne, ove possibile, la contemporaneità, ecc);
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data, almeno 48 ore prima, a cura del responsabile del legale rappresentante dell'impresa qualora non sia presente un coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate su tempi e modi di esecuzione delle stesse mediante, ad esempio, apposizione di avvisi presso le abitazioni limitrofe.

Art.5 Procedure

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati all'art.4 è automaticamente derogata, senza necessità di ulteriori formalità rispetto a quelle previste dalla normativa edilizia di settore (comunicazione inizio lavori);

2. Qualora, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non sia possibile garantire il rispetto dei limiti acustici e/o temporali individuati all'art.4, l'interessato può chiedere specifica autorizzazione in deroga;



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

3. La richiesta di deroga non può essere riferita all'attività del cantiere nel suo complesso, ma all'esecuzione di specifiche lavorazioni o all'utilizzo di specifici macchinari, quando, ad esempio, risulti tecnicamente impossibile interrompere i lavori o mettere in atto interventi di mitigazione acustica per garantire il rispetto dei limiti indicati all'art.4.

Fanno eccezione i lavori in economia, per i quali, in considerazione del fatto che le opere sono generalmente eseguite a cura del proprietario dell'immobile nei giorni di libertà dagli impegni lavorativi, è possibile, senza che siano addotte motivazioni di carattere eccezionale e a condizione che siano rispettati i limiti acustici di cui all'art.4, concedere deroga alle limitazioni temporali stabilite per il sabato e i festivi.

- Qualora l'istanza di deroga si riferisca ai soli limiti temporali, sarà predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, e dovrà essere presentata dall'interessato allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività per le quali si chiede la deroga; lo Sportello Unico per l'Edilizia si esprimerà entro 15 giorni dalla richiesta, rilasciando espressamente l'autorizzazione in deroga o respingendo motivatamente l'istanza;
- Qualora la deroga sia richiesta per i limiti acustici, la richiesta dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività allo Sportello Unico per l'Edilizia e dovrà essere corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. In questo caso il Servizio competente si esprimerà entro 45 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di A.R.P.A.E..

4. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 60 giorni/cantiere, anche non consecutivi.

5. Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato, o per cantieri che si trovano in un contesto densamente urbanizzato e/o vicino a recettori sensibili, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, ovvero di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

6. Resta salvo il potere dell'Amministrazione Comunale di sospendere i lavori rumorosi qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della deroga automatica o dell'autorizzazione in deroga espressa;

7. E' vietato dare inizio alle attività di cantiere senza aver ottenuto, ove prevista, l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2;

8. Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il cantiere ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;

9. Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione.



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Art.6 Casi Particolari

1. Sono derogati da qualsiasi limite temporale ed acustico, senza necessità di attivare le procedure di cui all'art.5, i cantieri attivati per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

2. Sono derogati dai soli limiti temporali, senza necessità di attivare le procedure di cui all'art.5, i cantieri di qualsiasi natura della durata massima di tre giorni e/o i cantieri che distano almeno 300 metri dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00.

Attività agricole

Art.7 Attività agricola

Ai sensi dell'art.11 comma 3 della Legge Regionale 15/2001 smi, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Manifestazioni a carattere temporaneo

Art.8 Criteri di Regolamentazione e Valori Limite in Deroga

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla disciplina di cui al presente regolamento, come già indicato all'art.1, sono, a titolo indicativo e non esaustivo, i concerti, le discoteche all'aperto, i luna-park, gli spettacoli (anche in movimento), le celebrazioni, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza, le attività connesse al carnevale che impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è assoggettato al rispetto dei limiti temporali e acustici in deroga previsti nella Tabella 2 e nella Tabella 3.

Non si considerano attività rumorose a carattere temporaneo, e pertanto non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, le iniziative che utilizzino solo il



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

microfono per l'amplificazione vocale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tombole, presentazioni di libri, conferenze, purché rispettino i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa.

2. Sono altresì soggette alla presente disciplina, le manifestazioni all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale di bar, gelaterie, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai limiti temporali e acustici in deroga indicati per la categoria 5 nella Tabella 3 allegata.

3. In via del tutto eccezionale (ad esempio in fase di prima sperimentazione dell'attività) il Comune potrà concedere deroghe, esclusivamente in forma espressa, anche per le manifestazioni al chiuso svolte a supporto dell'attività principale; la deroga deve essere richiesta con le modalità previste all'art.9 comma 2.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai seguenti limiti temporali e acustici in deroga:

| TABELLA 1 | |
|---------------------------------------|---|
| Limiti di durata della manifestazione | max. 4 ore |
| Limiti orari | max. ore 23:30 (cessazione manifestazione) |
| Limiti in giorni | max. 6 annuali max. 2/settimana max. 2 consecutive |
| Limiti acustici | max. 60 dB LAeq (TM ≥ 10') e 65 dB LASlow in facciata dell'edificio limitrofo più esposto; LASmax 108 dB Posizione più rumorosa occupabile dal pubblico 40 dB LAeq a finestra chiusa nell'ambiente abitativo più esposto collocato nello stesso edificio ove si svolge l'attività |

4. Le manifestazioni organizzate a qualsiasi titolo da circoli privati e associazioni, riconducibili alle categorie indicate nei commi 1, 2 e 3, rientrano nelle attività disciplinate dal presente regolamento; la loro effettuazione è pertanto assoggettata ai limiti e alle procedure amministrative specificate in questa sezione.

5. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico dovrà essere rispettato il limite massimo di 108 dB(A) Laslow.

6. In nessun caso, salvo quanto specificato all'art.14 comma 3 b), si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (D.M. 16/03/1998).



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

7. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nella Tabella 2 e nella Tabella 3 allegate, comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

8. Al di fuori dei limiti temporali indicati nella Tabella 2 e nella Tabella 3 (numero max. giorni/anno, durata e limite orario), e salvo eventuali deroghe espresse concesse ai sensi dell'art.9 comma 2, devono essere rispettati i valori limite di immissione assoluti e differenziali prescritti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e dalla classificazione acustica comunale.

9. Al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 2 e nella Tabella 3, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni indicate nell'art.10, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:

- a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione (es. luna-park, feste di partito, spettacoli caratterizzati da attività e localizzazioni plurime, ecc.), gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
- b) a nominare un responsabile della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo della manifestazione) che controlli, durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;
- c) ad informare, almeno 48 ore prima, in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose (es. concerti), le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.

MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI IN LUOGO PUBBLICO

10. Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive e Commercio competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, procede, la prima volta anche contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati da manifestazioni che si svolgono tradizionalmente sul territorio comunale (ad Festa del Patrono, festa I Maggio, ...ecc...).

Per ogni sito, individuato in **Allegato 1**, il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive e Commercio congiuntamente al Responsabile del Servizio Lavori pubblici e patrimonio, al Responsabile dell'Ufficio Sport e del Comando di Polizia Locale, valuta l'attitudine specifica ad ospitare tali manifestazioni e, in osservanza ai criteri e ai limiti di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3, predispone un "Elenco manifestazioni tradizionali in luogo



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

pubblico” in cui indica la tipologia, la denominazione e i limiti temporali (numero di giorni, durata e limite orario) di ciascuna manifestazione e lo propone all’organo competente per la sua approvazione.

Le manifestazioni tradizionali suddivise per sito, sono elencate in **Allegato 2.**

Art.9 Procedure

1. Il Comune, solo in fase di prima applicazione del presente regolamento valuterà se provvedere, a proprie spese, a fare eseguire una valutazione d'impatto acustico di tutte o parte delle manifestazioni storiche elencate in Tabella 2, attestante il rispetto dei limiti acustici della medesima Tabella 2.

Tale valutazione sarà considerata valida anche per gli anni successivi, eccezion fatta nel caso in cui vi sia una modifica alle attività della manifestazione che comporti una variazione delle emissioni sonore, della propagazione sonora e delle condizioni ambientali con particolare attenzione ai recettori potenzialmente esposti; in questi casi la modifica dovrà essere comunicata al Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente dal responsabile dell'attività e dovrà essere corredata da una nuova valutazione d'impatto acustico con oneri a cura degli organizzatori.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni l'Amministrazione comunale valuterà se effettuare monitoraggi, verifiche a collaudo, attestanti il rispetto dei limiti imposti.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art.8, fatto salvo quanto specificato all'art.10, è oggetto di preventiva comunicazione, predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, da presentarsi all'Ufficio Attività Produttive e Commercio almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

In questo caso l'Ufficio Attività Produttive e Commercio provvederà a trasmettere una copia della comunicazione al Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune e al comando di Polizia Locale, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 gg. dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della comunicazione comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.

3. Il responsabile organizzativo di una manifestazione temporanea che, per motivi eccezionali e documentabili, pur nell'ambito dei limiti in giorni consentiti (non derogabili), preveda di non essere in grado di garantire il rispetto dei limiti di durata e orario, o dei limiti acustici stabiliti dal presente regolamento, può chiedere autorizzazione in deroga all'Ufficio Attività Produttive e Commercio, presentando apposita istanza predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune almeno 45 gg. prima dell'inizio della



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

manifestazione, corredando obbligatoriamente, se la deroga riguarda i limiti acustici, la richiesta con idonea documentazione d'impatto redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, entro 45 giorni dalla richiesta, dal Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente, tramite l'Ufficio competente, acquisito necessariamente il parere di A.R.P.A.E..

Non verranno autorizzate le manifestazioni per cui A.R.P.A.E. abbia espresso parere non favorevole.

Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della richiesta di deroga comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.

4. Le manifestazioni in cui le sorgenti di rumore (pubblico escluso) sono ubicate entro un raggio di 100 metri dalle aree destinate ad attività sanitaria (strutture di accoglienza, ricovero, cura e assimilabili), salvo che non siano organizzate dalla struttura sanitaria stessa o non rientrino nei casi particolari di cui all'art.10, devono essere sempre autorizzate in maniera espressa.

La responsabilità di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente sezione è assegnata al responsabile organizzativo della manifestazione.

Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il luogo ove si svolge la manifestazione ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

L'Ufficio Attività Produttive e Commercio provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione, collaborando col Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente per le eventuali problematiche di natura tecnica.

Art.10 Casi Particolari

1. Sono derogate dall'obbligo di comunicazione previsto nell'art.9:
 - a) le manifestazioni tradizionali inserite nell'elenco di cui all' **Allegato 2** ivi allegato, a condizione che rispettino, in funzione dei siti in cui sono ubicate e della tipologia d'appartenenza, i limiti acustici in deroga e i limiti temporali stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 allegate;
 - b) le manifestazioni all'aperto organizzate nello stesso sito per un massimo di 3 giorni nell'arco di un anno, purché abbiano inizio dopo le ore 8:00, si esauriscano entro le ore 24:00, abbiano durata massima di 4 ore e rispettino i limiti previsti nell'allegata Tabella 2 per i concerti con affluenza di pubblico fra 200 e 1.000 persone (cat. 2);
 - c) le manifestazioni, di cui all'allegata Tabella 3 (cat. 1 e 2), organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno e della "Notte bianca", purché si esauriscano entro



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

le ore 2:00 del giorno successivo e rispettino i limiti previsti nell'allegata Tabella 3 per le attività musicali all'aperto (cat. 5); tali manifestazioni, inoltre, non sono computate nel numero massimo di giorni per sito prescritto nelle allegate Tabelle 2 e 3 per le varie tipologie d'attività.

2. Per le manifestazioni di cui sopra sussiste comunque l'obbligo di indicare all'Ufficio Attività Produttive e Commercio, il nominativo del responsabile organizzativo di cui all'art.8 comma 9 lett. b).

3. Le manifestazioni effettuate in occasione della Festa del Patrono sono derogate dall'obbligo di comunicazione previsto nell'art.9 e, vista la valenza collettiva degli eventi e il numero limitato degli stessi, sono derogate per il solo limite orario fino alle ore 24:00.

Particolari Sorgenti Sonore

Art.11 Cannoncini Antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori per i volatili è consentito, senza necessità di produrre comunicazione o istanza di deroga, nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min.;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m dalle stesse (esclusa residenza dell'interessato).

Disposizioni Finali

Art.12 Misure e Controlli

1. I limiti acustici indicati nelle Tabelle 2 e 3 allegate e nella Tabella 1 di cui all'art.8 comma 3, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata e deve essere verificato assumendo un tempo di misura (TM) 10 minuti;
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione; per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o di altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

2. Per tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatto salvo quanto specificato all'art.14 comma 3b), non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

3. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.E., alla Polizia Municipale, al Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente, al Servizio Affari generali – Ufficio Attività Produttive e Commercio, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. In fase di prima applicazione del presente regolamento potranno essere eseguiti, da un tecnico acustico incaricato all'uopo dal Comune, controlli a campione sul rispetto dei limiti acustici delle attività temporanee.

Art.13 Limitazioni

1. I limiti acustici e temporali definiti dal presente Regolamento non rappresentano, per chi svolge attività/manifestazioni temporanee, un diritto permanentemente acquisito o costituito al raggiungimento dei limiti suddetti.

L'Amministrazione Comunale, infatti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, del riposo e delle attività delle persone, nonché per motivi di pubblica utilità, potrà limitare in ogni momento, mediante atti motivati emanati dai competenti servizi comunali in relazione alle necessità di limitazione puntualmente rilevata, lo svolgimento di attività/manifestazioni temporanee rumorose e/o l'uso di particolari sorgenti sonore, anche se esercitate nel rispetto dei limiti acustici e temporali stabiliti nel presente atto.

2. Le limitazioni, in relazione alle situazioni da tutelare, potranno riguardare indifferentemente la tipologia di attività, la durata, gli orari, il numero massimo di giorni consentiti e i limiti acustici, prevedendo, ove ritenuto necessario, l'adozione obbligatoria di specifici interventi di mitigazione e/o di meccanismi di autocontrollo.

3. Nella redazione dei provvedimenti di limitazione, l'Amministrazione Comunale dovrà prioritariamente tenere in considerazione il contesto urbano e sociale esistente, per garantire una sufficiente tutela della salute, della sicurezza, del riposo e delle attività dei residenti; in subordine dovrà valutare la rilevanza e/o imprescindibilità dell'attività/manifestazione da svolgere, individuando, ove tale valutazione sia positiva, le condizioni organizzative, strutturali e gestionali entro le quali sia comunque possibile autorizzare l'effettuazione dell'attività in deroga ai limiti acustici di legge, anche in termini ridotti rispetto ai limiti massimi consentiti dal presente atto.

Nelle situazioni limite, potranno verificarsi i seguenti casi:

- a) per salvaguardare lo svolgimento di una manifestazione/attività temporanea ritenuta rilevante e/o imprescindibile e al contempo tutelare il contesto al contorno, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione assoluti (diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione, derogando dai soli limiti differenziali (diurni e/o notturni);
- b) ove l'attività/manifestazione temporanea non sia ritenuta rilevante e/o imprescindibile, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione (assoluti e differenziali, diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione.



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare l'inibitoria parziale o totale dell'attività in caso di accertate violazioni ripetute più di tre (3) volte a qualsiasi norma del presente regolamento.

Art.14 Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è determinato ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981, dell'art.7 bis del Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000, dell'art.16 comma 1 let c), modificato con Decreto Legislativo n.92/2008 convertito con Legge 125/2008, della Legge Regionale n.15/2001 e dell'art.8 della Delibera di Giunta Regionale n.45/2002, con sanzioni amministrative definite per ogni singolo articolo, così come di seguito dettagliato:

2. Violazione art.4:

- la violazione alle disposizioni dell'art.4 comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- la violazione alle disposizioni dell'art.4 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- la violazione alle disposizioni dell'art.4 commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- la violazione alle disposizioni dell'art.4 comma 6 lett a) e b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

3. Violazione art.5:

- la violazione alle disposizioni dell'art.5 comma 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- la violazione alle disposizioni dell'art.5 comma 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.

4. Violazione art.8:

- o la violazione alle disposizioni dell'art.8 comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 258,23 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- o la violazione alle disposizioni dell'art.8 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti di durata della manifestazione e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti orari e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti in giorni e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti acustici e l'obbligo della



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- cessazione dell'attività;
- la violazione alle disposizioni dell'art.8 comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti di durata della manifestazione e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti orari e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti in giorni e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di euro 258,23 per il superamento dei limiti acustici e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - la violazione alle disposizioni dell'art.8 comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - la violazione alle disposizioni dell'art.8 comma 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - la violazione alle disposizioni dell'art.8 comma 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - alla lettera a) di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - alla lettera b) di euro 100,00;
 - alla lettera c) di euro 100,00;

5. Violazione art.9:

- la violazione alle disposizioni dell'art.9 comma 3 e 4 (mancanza di autorizzazione espressa nei casi previsti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- la violazione alla disposizione dell'art.9 comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00;

6. Violazione art.10:

la violazione alle disposizioni dell'art.10 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;

7. Violazione art.11:

la violazione alle disposizioni dell'art.11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- alla lettera a) di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- alla lettera b) di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Art.15 Procedure di Applicazione della Sanzione Amministrativa

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua la sanzione accessoria della cessazione dell'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo.
2. L'applicazione della sanzione accessoria avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.
3. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

* * *